

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 172

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 settembre 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 98/07

Roma, li 27 SET. 2007

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri emanato con d.P.R. 24 maggio 2001, n. 233".

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento in oggetto introduce talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero degli affari esteri. Tali modifiche tengono conto delle peculiari esigenze emerse nel periodo di applicazione della disciplina vigente e sono finalizzate ad assicurare maggiore duttilità organizzativa, sia pure nell'ambito di soluzioni già praticate in provvedimenti simili.

Il sistema di riordino dei Ministeri introdotto con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ha, infatti, previsto che l'organizzazione degli uffici di una pubblica amministrazione avvenga mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'articolo 7 del medesimo decreto legislativo prevede, in particolare, che la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli artt. 4 e 14 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché l'assegnazione di personale a tali uffici ed il relativo trattamento economico, siano regolati dall'art. 14, comma 2, del d.lgs n. 165/2001, il quale individua nel regolamento lo strumento con il quale istituire e disciplinare l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione. Nel merito, oltre a modifiche di carattere formale (quali quelle di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), il provvedimento in oggetto, che si compone di un unico articolo, suddiviso in otto commi, introduce le seguenti modifiche:

- all'art. 1, dopo la lettera d), è inserita una nuova lettera d-bis) che prevede, accanto ai Sottosegretari, la figura del Vice Ministro. La lettera f), in cui si fa riferimento al ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, previsto nel d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150, è soppressa per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

- All'art. 2, alla lettera e), è soppresso, in relazione al Servizio di controllo interno, l'ufficio di supporto previsto all'art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 233/2001, prevedendosi un più snello richiamo (art. 4, comma 1 e lettera *d* del presente regolamento) al collegamento con gli uffici di statistica, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; dopo la lettera e) è inserita una nuova lettera che prevede tra gli uffici di diretta collaborazione anche le segreterie dei Vice Ministri; anche il comma 3 è modificato, prevedendo che le segreterie operano alle dipendenze sia dei Vice Ministri, sia dei Sottosegretari; dopo il comma 3 è aggiunto un comma a mente del quale Vice Ministri e Sottosegretari si avvalgono delle strutture di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dei servizi del Ministero nello svolgimento dei compiti loro delegati.

All'art. 3, il riscritto comma 2 prevede l'istituzione di un nuovo Vice Capo di Gabinetto le cui funzioni sono equivalenti a quelle di un Capo Ufficio. Si precisa che il personale diplomatico in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione non beneficia di indennità aggiuntive rispetto al trattamento retributivo in godimento. Atteso che la nuova figura del Vice Capo di Gabinetto deve essere assunta da personale diplomatico, deve ritenersi che l'innovazione non implichi nuovi oneri di bilancio. La previsione di cui trattasi, inoltre, non prevede la costituzione di nuove articolazioni organizzative.

- Il comma 3 è modificato al fine di assicurare una migliore specificazione delle attività dell'Ufficio legislativo che, nei suoi compiti di presentazione delle leggi di interesse del MAE, si avvale anche del contributo delle Direzioni generali del Ministero; si specifica inoltre, nello stesso comma, ed in linea con quanto previsto all'art. 2, comma 3, del presente regolamento che l'attività dell'Ufficio legislativo è rivolta in favore non solo del Ministro, ma anche di Vice Ministri e dei Sottosegretari; si prevede inoltre che l'Ufficio possa avvalersi di magistrati ordinari, militari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5; le modifiche, poi, previste al comma

4, sono destinate anch'esse a precisare che le attività dell'ufficio rapporti con il Parlamento sono rivolte anche in favore dei Vice Ministri.

- All'art. 4, comma 1, si precisa che le funzioni svolte dal Servizio di controllo interno sono quelle richiamate dall'art. 6 del d.lgs n. 286/1999. Proprio perché le attività del Servizio sono previste dalla fonte primaria, si è soppresso il comma 2 che le elencava. Il comma 3 è modificato prevedendosi la costituzione di un organo monocratico o, come da ultimo previsto dall'art. 31 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, di un organo composto da tre componenti. Sia per l'organo monocratico sia per l'organo collegiale si prevede l'incompatibilità con la preposizione a Centri di responsabilità; al comma 4, si prevede che nell'analisi annuale il Servizio di controllo operi in collegamento con gli Uffici di statistica, di cui al d.lgs n. 322/1989; atteso il richiamo, previsto al comma 4, al citato decreto n. 322/99 si è ritenuto di sopprimere il comma 5; il comma 6 è stato riscritto con la rideterminazione del contingente di personale assegnabile al Servizio di controllo interno.

Si rimarca che il servizio di controllo interno non ha oneri aggiuntivi rispetto a quello operante a legislazione vigente.

- All'art. 5, comma 2, inseriti, tra le posizioni dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, anche i Capi delle Segreterie dei Vice Ministri, si è provveduto alla soppressione dell'inciso che fa riferimento al ruolo unico delle amministrazioni, come noto soppresso per effetto dell'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145. All'art. 6, dopo il comma 4, è inserito il comma 4-bis ove si individua il grado dell'appartenente alla carriera diplomatica posto a capo della Segreteria del Vice Ministro, grado che non può essere inferiore a quello di Consigliere di legazione; il comma 7 è soppresso, non essendo la relativa previsione in linea con l'art. 14 del d.lgs n. 165/2001.

- Dopo l'articolo 7 è inserito un nuovo articolo 7 – bis che fissa il contingente degli uffici dei Vice Ministri in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 24-

quater e quinquies, del decreto legge n. 181/2006, come convertito con modificazioni in legge n. 233/2006;

- All'art. 9 si estende ai Vice Ministri la disciplina della gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici e delle indennità per le spese di viaggio e di rappresentanza.

1. ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

3.1 Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Il presente schema decreto del Presidente della Repubblica intende apportare modifiche al D.P.R. 24 maggio 2001, n.233 recante la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.. Il ricorso allo strumento regolamentare si rende necessario in quanto si tratta di modifiche da apportare a disposizioni entrate in vigore con analogo strumento.

Le modifiche apportate al DPR n.233 del 2001 tengono conto dei nuovi assetti di Governo come definiti a seguito del decreto-legge 18 maggio 2006, n181 e successivi disposizioni amministrative. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro sono stati integrati dagli Uffici dei nuovi Vice Ministri degli affari esteri e sono state definite le nuove dotazioni e composizioni. Con l'occasione sono stati anche aggiornati i riferimenti normativi contenuti nel Regolamento del 2001 a seguito delle numerose modifiche introdotte nell'ordinamento. In particolare sono state riviste le diciture contenute nel decreto legislativo 165 del 2001, come rettificata dalla legge n.145 del 2002 in materia di dirigenza pubblica.

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale, né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

3.2 Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

La tecnica utilizzata per procedere alla modifica del citato DPR n.233 del 2001 è stata quella della novella attraverso modifiche, integrazioni e soppressioni dei singoli articoli, commi e lettere, operata in un unico articolo.

Il presente schema di Regolamento dovrà essere approvato ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 7 agosto n.400 del 1988, come introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.59.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma, 18 LUG. 2007

ALG/01/ES/10327

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- Ufficio legislativo

R O M A

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri, emanato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233.

Si fa riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, nel nuovo testo trasmesso, per le valutazioni di competenza, da codesto Ministero con nota del 12 c.m.

Al riguardo, tenuto anche conto delle precisazioni fornite da codesta Amministrazione con successiva lettera del 16 c.m., si esprime, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, parere favorevole circa l'ulteriore corso dell'iniziativa in parola.

UFFICIO LEGISLATIVO

18 LUG. 2007

ALG/01/ES/10327

ZAPROT. 268679

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Il Capo Ufficio Legislativo
del Ministero per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione*

Prot. N 269/07/02/P-31.27

Roma, 24 LUG. 2007

Al Ministero degli affari esteri
Ufficio legislativo

Alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri
-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze
-Coordinamento legislativo
-Ragioneria dello Stato - IGOP

ROMA

Oggetto: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2007.

In relazione allo schema di regolamento in oggetto, diramato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi per la Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2007, rilevato che sono state inserite nel testo tutte le modifiche concordate nel corso delle riunioni tecniche, si esprime parere favorevole per l'ulteriore corso del provvedimento.

Avv. Danilo Del Gaizo

MAE-Sc
24 LUG 2007
Prot. 277093

1(I)(p)2003

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri emanato con d.P.R. 24 maggio 2001, n. 233

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante "Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo";

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 31 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, recanti "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, con il quale è stato emanato il regolamento che individua, nel Ministero degli affari esteri, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni, quale modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Considerata l'opportunità di rivedere il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ... ;

Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1 . All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel testo del decreto ovunque ricorra il riferimento: «articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», lo stesso deve leggersi: «articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
- b) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni”.
- c) Al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “*d-bis*) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro;
- d) Al comma 1, la lettera f) è soppressa.

2. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la lettera e) dopo le parole “il Servizio di controllo interno” sono sopresse le parole: “e il relativo ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 5”;
- b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: “*e – bis* le segreterie dei vice Ministri”;
- c) al comma 3, le parole “le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari” sono sostituite dalle seguenti: “le segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministri e dei Sottosegretari.”.
- d) dopo il comma 3 è inserito il seguente “*3 – bis* Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo, nonché dei Servizi del Ministero.”;

3. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole: “Può essere nominato dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, un Vice Capo di Gabinetto tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d’Ambasciata.” Sono sostituite dalle seguenti: “Tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d’Ambasciata possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, due Vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, l’altro con funzioni equivalenti, ai fini economici e per tutti gli effetti previsti dalla legge, a quelle di Capo Ufficio.”.
- b) al comma 3, le parole “elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari d’iniziativa del Ministero degli affari esteri, garantendo la qualità del linguaggio normativo” sono sostituite dalle seguenti: “cura l’attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione, delle competenti Direzioni generali.”.
- c) al comma 3 dopo le parole: predisposti da altre amministrazioni” sono aggiunte le seguenti: “cura le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni nonché i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;”.
- d) al comma 3, dopo le parole: “in materia di diritto interno” sono inserite le seguenti: “al Ministro, ai vice Ministri e Sottosegretari”.
- e) al comma 3, sono soppresse le parole: “svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge” e sono aggiunte le seguenti: “A supporto dell’Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello stato, nell’ambito del contingente di cui all’articolo 5.”.
- f) al comma 4, dopo le parole “assiste il Ministro,” sono inserite le seguenti: “, i vice Ministri”.
- g) al comma 5, dopo le parole “Le segreterie” sono inserite le seguenti: “dei vice Ministri e”
- h) al comma 5, dopo le parole “soggetti pubblici e privati” sono inserite le seguenti: “dei vice Ministri”.

4. All’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni.

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.”.
- b) Il comma 2 è soppresso.
- c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: “Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa. In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno è scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei all’amministrazione.”.
- d) al comma 4, dopo le parole “della funzionalità dell’amministrazione.” sono inserite le seguenti: “Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali dell’amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.”.

- e) il comma 5 è soppresso.
- f) Il comma 6 è sostituito dal seguente: “Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale che non può superare il numero di dodici unità.”.

5. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole “dal Capo della Segreteria del Ministro,” sono inserite le seguenti: “dai Capi delle Segreterie dei Vice Ministri e”
- b) al comma 2, sono sopresse le parole: “I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.”.

6. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole: “i dirigenti amministrativi” sono sostituite dalle seguenti: “i dirigenti delle amministrazioni dello Stato”
- b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. I capi delle Segreterie dei Vice Ministri sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei vice Ministri interessati.”.
- c) il comma 7 è soppresso.

7. dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:


“Art. 7-bis. (*Personale del vice Ministro*)

1. A ciascuna segreteria dei vice Ministri è assegnato fino a un contingente massimo di otto unità, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 5.

2. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, a nominare un esperto nelle materie delegate, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa.

8. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: “di rappresentanza del Ministro” sono inserite le seguenti: “,dei Vice Ministri”.



Dot. Corso
di 2/09/07

MAE-Sede-GABI U.L.-2-A
21 SET. 2007
Prot. 343355

Consiglio di Stato

1/I/19/2003

SECRETARIATO GENERALE

N. 5243/07

Roma, addi. 20 set 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri emanato con d.P.R. 24 maggio 2001, n. 233.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero n. 3251/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO AFFARI ESTERI

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

..... *[Signature]*



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 17 settembre 2007

N. della Sezione:
3251/2007

OGGETTO:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri emanato con d.P.R. 24 maggio 2001, n. 233.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. 290089 del 2 agosto 2007, con la quale il Ministero degli affari esteri (Ufficio legislativo), chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine allo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Nicolina Pullano;

PREMESSO e CONSIDERATO

I- L'Amministrazione riferisce che la disciplina di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è contenuta ne d.P.R. 24 maggio 2001, n. 233 e che con lo schema di regolamento in oggetto intende introdurre alcune modifiche che tengano conto delle peculiari esigenze emerse nel periodo di applicazione della

disciplina vigente e che, inoltre, assicurino una maggiore duttilità organizzativa, nell'ambito di soluzioni già praticate in provvedimenti similari.

Per queste finalità è stato predisposto lo schema in oggetto, che si compone di un solo articolo suddiviso in otto commi, con i quali vengono introdotte modifiche ai seguenti articoli del suddetto d.P.R.:

Articolo 1

- dopo la lettera d) inserisce la lettera d-bis) che prevede, accanto alla figura dei Sottosegretari, la figura del vice Ministro;
- sopprime la lettera f), per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

Articolo 2

- sopprime, in relazione al Servizio di controllo interno, l'ufficio di supporto;
- dopo la lettera e) inserisce la lettera e-bis), che prevede tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche le segreterie dei vice Ministro;
- modifica il comma 3) aggiungendo che anche le segreterie dei vice Ministro operano alle dirette dipendenze del vice Ministro,
- dopo il comma 3) inserisce il comma 3-bis) con il quale precisa che i vice Ministro e i Sottosegretari, nello svolgimento dei compiti loro affidati, si avvalgono delle strutture di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dei servizi del Ministero.

Articolo 3

- al comma 2) prevede l'istituzione di un nuovo Capo di Gabinetto con funzioni equivalenti a quelle di un Capo Ufficio e precisa che il personale diplomatico in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro non beneficia di indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico in godimento;
- al comma 3) specifica che l'Ufficio legislativo si avvale anche del contributo delle Direzioni generali del Ministero e che l'attività dello stesso è rivolta non solo in favore del Ministro, ma anche dei vice Ministro e dei Sottosegretari; prevede, inoltre, che l'Ufficio legislativo può avvalersi di magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, di avvocati dello Stato.

Articolo 4

- al comma 1) precisa che le funzioni svolte dal Servizio controllo interno sono quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- modifica il comma 3) prevedendo la costituzione di un organo monocratico o, in alternativa di un organo composto da tre componenti;
- al comma 4) stabilisce che il Servizio di controllo, nell'analisi annuale, opera in collegamento con gli Uffici di statistica;
- sopprime il comma 5);
- al comma 6) ridetermina il contingente del personale da assegnare al Servizio.

Articolo 5

- al comma 2) sopprime l'ultimo periodo, non essendo più attuale il riferimento al ruolo unico dei dirigenti.

Articolo 6

- inserisce il comma 4-*bis*) con il quale individua il grado dell'appartenente alla carriera diplomatica posto a capo della Segreteria del vice Ministro;
- sopprime il comma 7), perchè non in linea con quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dopo l'art. 7 inserisce l'art. 7-*bis*) che fissa il contingente degli uffici del vice Ministro.

Articolo 9

- estende al vice Ministro la disciplina della gestione degli stanziamenti di bilancio e delle indennità per le spese di viaggio e di rappresentanza;

II- Allo schema di regolamento sono stati allegati i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze ed una dichiarazione a firma del Direttore generale per il personale con la quale si dà atto che detto schema è stato oggetto di diverse riunioni informative tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali hanno espresso alcune considerazioni su taluni aspetti del provvedimento, di cui la delegazione di parte pubblica ha preso buona nota.

III- Il testo sottoposto al parere della Sezione segue il metodo della novella al d.P.R. 24 maggio 2001, n. 315.

IV- La Sezione non ha rilievi sostanziali da formulare, salvo segnalare che nel preambolo l'espressione "*Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative*" va completata con l'indicazione della data della seduta e che nel successivo capoverso il richiamo alla deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere completato con la data della riunione.


Dal punto di vista formale si osserva quanto segue:

- le espressioni "*vice Ministri*" e "*vice Capi di Gabinetto*", più volte ricorrenti, devono essere, rispettivamente, sostituite con "*vice Ministro*" e "*vice Capo di Gabinetto*";
- nel comma 3, dell'art. 3, del d.P.R., una volta integrato come previsto dalla lettera c), del comma 3 dell'art. 1 dello schema di decreto, risulta ripetuto più volte il verbo "*cura*", che, pertanto, deve essere sostituito con qualche sinonimo; inoltre, le parole "*al Ministro, ai vice Ministro e Sottosegretari*" dovrebbero essere inserite dopo "*fornisce consulenza giuridica*", piuttosto che dopo "*in materia di diritto interno*";
- l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 4 del d.P.R., così come sostituito dalla lettera c) del comma 4 dello schema, andrebbe modificato come segue: "*il Ministro nomina il presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione*";
- dalla espressione inserita al comma 4 dell'art. 4 del d.P.R. deve essere espunta la parola iniziale "*Esso*".

P.Q.M.


Esprime parere favorevole con osservazioni.

Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)




L'estensore

(Nicolina Pullano)



Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)





Ministero degli Affari Esteri


DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE

Roma, 1 agosto 2007

Dichiarazione

Si dà atto che lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri emanato con d.P.R. 24 maggio 2001, n. 233” è stato oggetto di diverse riunioni informative tra questa Amministrazione e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL, CISL, UIL, FLP, FEDERAZIONE INTESA, CONFSAL/UNSA, SNDMAE, DIRSTAT) a partire dal mese di novembre del 2006. In occasione di tali riunioni la delegazione di parte pubblica ha illustrato nel dettaglio il provvedimento in parola e le modifiche, rispetto all’assetto attuale, che il nuovo regolamento intendeva introdurre, anche a seguito degli interventi di riordino delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri di cui al decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2006, n. 233.

Le Organizzazioni sindacali hanno espresso alcune considerazioni su taluni aspetti del provvedimento, delle quali la delegazione di parte pubblica ha preso buona nota.


Il Direttore Generale per il Personale
Giampiero Massolo